




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 10522 del 14-12-2009

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/sc

Roma, 14 DIC 2009

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di LATINA  
Viale P.L. Nervi, 56  
04100 LATINA**

Oggetto: PO 372-2009 – Art. 4 D.lgs. n. 139/2005 - Incompatibilità tra esercizio della professione e attività di sub agente assicurativo.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 10 settembre nella quale l'Ordine chiede di sapere se sia incompatibile con l'esercizio della professione:

- l'esercizio dell'attività di subagente assicurativo,
- l'iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari (di seguito R.U.I.) tenuto presso l'ISVAP,
- ovvero il rapporto di collaborazione esterna con agenzia di assicurazioni.

In riferimento alle questioni sollevate, si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 febbraio 1979 n. 48 si intende per subagente "colui che, con l'onere di gestione, a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all'incarico affidatogli da un agente e che non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma". La norma precisa inoltre che lo svolgimento dell'attività di subagente di assicurazione, per almeno due anni in modo continuativo e professionale, costituisce titolo sostitutivo dell'esame di idoneità per conseguire l'iscrizione all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione.

Come può osservarsi, la legge definisce subagente il soggetto che riceve mandato dall'agente di assicurazione al fine di promuovere contratti per conto di una determinata compagnia di assicurazione. Il sub agente assicurativo è dunque un intermediario che svolge attività di agenzia ex artt. 1742 e ss c.c. per conto dell'agente di assicurazione, il quale assume, nei suoi confronti, la qualifica di preponente.

In riferimento alla qualifica di agente assicurativo, parte della giurisprudenza ha evidenziato che l'agente di assicurazione (al quale, per espressa disposizione dell'art. 1753 c.c., si applicano, in quanto compatibili e non derogate dagli usi, le norme sul contratto di agenzia di cui agli artt. 1742 e ss c.c.) deve essere considerato imprenditore commerciale, poiché svolge attività ausiliaria rispetto all'attività commerciale, secondo l'impostazione data dall'art. 2195 c.c.

Se si aderisce a tale interpretazione, considerato che:

- il subagente assicurativo svolge attività analoga a quella dell'agente assicurativo ,

- l'art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 139/2005 stabilisce espressamente l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio, non prevalente né abituale, "dell'attività d'impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti,

si dovrebbe concludere che l'esercizio della professione è incompatibile con l'attività di subagente.

Si evidenzia, peraltro, che l'art. 5 della l. n. 48/1979 vieta al subagente di esercitare altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma.

Alla luce di tale ultima disposizione, pertanto, si ritiene che l'iscritto non possa, in ogni caso, svolgere l'attività di sub-agente assicurativo, né a maggior ragione, risultare iscritto nel R.U.I..

Per quanto riguarda l'ultima questione, si evidenzia che l'iscritto può intrattenere un rapporto di collaborazione con l'agenzia di assicurazione sempre che questo non abbia ad oggetto l'attività tipica del sub agente assicurativo, per la quale è richiesta l'iscrizione nel R.U.I.

Il Dirigente  
Francesca Maione

